



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 14.05.2013
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 20.11.2013
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12.06.2014



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

I N D I C E

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Contenuti del Regolamento del Consiglio comunale**
- Art. 2 – Durata in carica del Consiglio**
- Art. 3 – La sede delle riunioni consiliari**
- Art. 4 – Prima seduta del Consiglio comunale**

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Art. 5 – Elezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza**
- Art. 6 – Attribuzioni del Presidente**
- Art. 7 – Attribuzioni dei vicepresidenti**
- Art. 8 – Interpretazione del Regolamento**

CAPO II I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 9 – Gruppi consiliari**
- Art. 10 – Costituzione dei gruppi consiliari**
- Art. 11 – Conferenza dei capigruppo**

CAPO III LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 12 – Costituzione e composizione**
- Art. 13 – Compiti delle Commissioni permanenti**
- Art. 14 – Presidenza e convocazione delle commissioni**

- Art. 15 – Validità delle riunioni e adozione delle decisioni**
- Art. 16 – Ruolo e funzioni delle commissioni**
- Art. 17 – Segreteria delle commissioni. Pubblicità dei lavori delle Commissioni**
- Art. 18 – Rapporto di verifica**

CAPO IV COMMISSIONI SPECIALI (indagine o studio)

- Art. 19 – Commissioni d'indagine**
- Art. 20 – Commissioni di studio**



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 21 – Convalida e sostituzione dei consiglieri**
- Art. 22 – Dimissioni da consigliere**
- Art. 23 – Decadenza e rimozione dalla carica**

CAPO III DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 24 – Diritto d’iniziativa**
- Art. 25 – Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni**
- Art. 26 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi**
- Art. 27 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti**

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 28 – Diritto di esercizio del mandato elettivo**
- Art. 29 – Partecipazione alle sedute**
- Art. 30 – Astensione obbligatoria**

CAPO V NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 31 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali**
- Art. 32 – Funzioni rappresentative**
- Art. 33 – Deleghe del Sindaco**

PARTE III

CAPO I FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCAZIONE

- Art. 34 – Competenza**
- Art. 35 – Sede dei Lavori**
- Art. 36 – Convocazione - Consegna**



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

- Art. 37 – Sessioni Consiliari**
- Art. 38 – Sedute Consiliari**
- Art. 39 – Convocazione - Termini**

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 40 – Ordine del giorno**
- Art. 41 – Deposito degli Atti**
- Art. 42 – Legalità delle sedute**

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art. 43 – Sedute pubbliche**
- Art. 44 – Sedute segrete**
- Art. 45 – Sedute “aperte”**

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 46 – Comportamento dei consiglieri**
- Art. 47 – Ordine della discussione**
- Art. 48 – Comportamento del pubblico**
- Art. 49 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula**

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

- Art. 50 – Apertura e chiusura della seduta e processo verbale**
- Art. 51 – Comunicazioni Urgenti**
- Art. 52 – Interrogazioni**
- Art. 53 – Ordine di trattazione degli argomenti**
- Art. 54 – Discussione. Norme generali**
- Art. 55 – Richiami pregiudiziali**
- Art. 56 – Chiusura della discussione generale**
- Art. 57 – Esame degli articoli e degli emendamenti**
- Art. 58 – votazione. Modalità generali**
- Art. 59 – votazione degli articoli e degli emendamenti**

CAPO VI MODALITA' DELLA VOTAZIONE

- Art. 60 – Tipi di votazione**
- Art. 61 – votazione per alzata di mano**



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

- Art. 62 –** votazione per appello nominale
- Art. 63 –** votazione per scrutinio segreto
- Art. 64 –** astensioni e dichiarazioni di voto
- Art. 65 –** esito delle votazioni
- Art. 66 –** questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 67 –** fatto personale
- Art. 68 –** termine della seduta consiliare

CAPO VII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

- Art. 69 –** la partecipazione del segretario alle sedute consiliari
- Art. 70 –** il verbale della seduta, redazione e firma - Verbale digitale della seduta

PARTE IV LE DELIBERAZIONI CAPO I

- Art. 71 –** la competenza esclusiva
- Art. 72 –** conflitti di attribuzione

CAPO II LE DELIBERAZIONI

- Art. 73 –** forma e contenuti
- Art. 74 –** approvazione. Revoca. Modifica

CAPO III LE VOTAZIONI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

- Art. 75 –** designazione e funzioni
- Art. 76 –** deliberazioni immediatamente eseguibili



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Contenuti del Regolamento del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Porto Torres, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e funzionale che gli è statutariamente riconosciuta, approva il seguente Regolamento nel quale vengono disciplinati l'organizzazione interna ed il funzionamento dell'assemblea consiliare nonché i suoi rapporti con altri soggetti e con gli altri organi che, a qualsiasi titolo, partecipano al governo della comunità locale.

Art 2. Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art 3. La sede delle riunioni consiliari

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita sala, la cui parte principale, adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.
2. Su proposta del Presidente del Consiglio o del Sindaco, la conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene la seduta, all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato e della Regione Sarda.

Art 4.

Prima seduta del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'assemblea e, eventualmente, dell'ufficio di presidenza. Compiuti questi primi adempimenti, la seduta prosegue con la discussione e l'approvazione degli indirizzi generali di governo del Comune, che fanno seguito alla comunicazione della composizione della Giunta comunale da parte del Sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio comunale deve avvenire entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificare a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della seduta e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. La votazione relativa alla convalida degli eletti avviene a voto palese e ad essa hanno diritto di partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art 5.

Elezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza

1. Immediatamente dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale procede all'elezione del Presidente dell'assemblea.
2. Il Consiglio comunale può altresì decidere l'elezione di due vicepresidenti che, insieme al Presidente, costituiscono l'ufficio di presidenza che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze (vedi Statuto).
3. Il Presidente dell'assemblea e l'ufficio di presidenza durano in carica per l'intera legislatura e sono revocabili con la stessa maggioranza che li ha eletti.
4. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea. Dopo due votazioni con esito negativo è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

5. Per l'elezione del vicepresidente ciascun consigliere vota per un solo nome e risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. L'elezione è nulla, e deve essere ripetuta, se uno dei due vicepresidenti non appartiene alle forze di minoranza.

Art 6. **Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Per l'esercizio delle funzioni di competenza del Presidente dell'assemblea, previste dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento, richieste dal Consiglio e dai consiglieri e comunque connesse e conseguenti all'ufficio allo stesso attribuito, su proposta dello stesso Presidente, si istituisce un'apposita unità organizzativa preposta al funzionamento del Consiglio comunale e posta alle dirette dipendenze del Presidente. Nel provvedimento istitutivo sono definiti il numero ed i profili professionali del personale addetto all'unità organizzativa, mediante variazioni dell'organico comunale che non comporti aumento di posti e con utilizzazione di dipendenti già in servizio presso l'Ente, dotati di esperienza nello specifico settore e di adeguata conoscenza delle funzioni e dei compiti del Consiglio.
3. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il Regolamento, sentito, ove lo ritenga opportuno, il parere del Segretario comunale, e ne impone l'osservanza. Concede la facoltà di parola e stabilisce il termine della discussione, pone le questioni, determina l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio comunale per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare d'intesa con il Sindaco e sentita la conferenza dei capigruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il collegio dei Revisori dei conti e gli organismi ai quali il Comune partecipa.

Art 7. **Attribuzioni dei vicepresidenti**

1. I vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono su sua delega o in caso di sua assenza o impedimento. Spetta al Presidente designare, di volta in volta, il vicepresidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

Art 8.

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate in scritto al Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo .
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capigruppo rappresentati la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione ad una successiva seduta. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI

Art 9.

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, un gruppo consiliare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i consiglieri sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale una dichiarazione, indicando a quale gruppo consiliare intendono appartenere. I consiglieri subentranti nel corso della legislatura debbono presentare la medesima dichiarazione entro tre giorni dalla seduta in cui è avvenuta la sostituzione.
3. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri. E' considerato gruppo consiliare anche l'unico consigliere appartenente ad una lista presentata alle consultazioni elettorali, pertanto al consigliere sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo del gruppo cui intende aderire.
5. I Consiglieri che durante il corso del mandato dichiarino di non voler appartenere ai Gruppi individuati secondo i criteri di cui ai commi che precedono aderiranno o al Gruppo misto di maggioranza o al Gruppo misto di opposizione che elegge al suo interno il capogruppo. La comunicazione dovrà essere data dal Consigliere nella prima seduta utile del Consiglio comunale. In caso di mancata comunicazione decide il Presidente del Consiglio comunale previo contraddittorio con l'interessato. Per maggioranza si intende l'insieme di Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma elettorale del Sindaco nonché l'insieme dei Consiglieri o Gruppi che dopo le elezioni hanno dichiarato di aderire al programma purché tale adesione sia accolta dal Sindaco per iscritto o mediante comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Presidente del Consiglio può aderire al gruppo consiliare appartenente alla lista presentata alle consultazioni elettorali, ovvero al gruppo misto di maggioranza unicamente per le previsioni di cui all'art.15 commi 1 e 2 del presente regolamento.
6. I capigruppo consiliari, ricevono la comunicazione di cui all'art. 125 del TUEL 267/2000.

Art 10.

Costituzione dei gruppi consiliari

1. Per la costituzione dei gruppi consiliari il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio comunale, indice la convocazione simultanea, ma separata, dei consiglieri in base alle adesioni manifestate.
2. Ciascun gruppo, nella prima riunione, procede alla nomina del suo Presidente e, eventualmente, di un vicepresidente e di un segretario.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del capogruppo designato, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo "più anziano" secondo lo Statuto.

Art 11.

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata per iniziativa del Presidente del Consiglio, che la presiede, anche su richiesta del Sindaco o di un capogruppo. La convocazione deve avvenire entro e non oltre una settimana. Alle riunioni possono assistere i funzionari comunali e i dirigenti richiesti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

2. La conferenza dei capigruppo garantisce il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento ed il funzionamento delle commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio prima di fissare la data di convocazione dell'assemblea per definire la programmazione dei lavori del Consiglio comunale, per suggerire i tempi e le modalità della discussione.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

CAPO III **LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Art 12. **Costituzione e composizione**

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno commissioni permanenti stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della elezione dell'ufficio di presidenza.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la maggioranza e l'opposizione e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nella seduta di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3. I gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, entro cinque giorni dalla propria costituzione designano i propri rappresentanti nelle commissioni permanenti. Qualora entro quarantotto ore prima dell'insediamento non pervengano le designazioni, il Presidente del Consiglio provvede direttamente.
4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle commissioni permanenti.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, i gruppi consiliari di appartenenza designano, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione, previa Conferenza dei Capigruppo.
6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nella singola seduta da un altro consigliere del gruppo di appartenenza.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

7. Il Consiglio Comunale a maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri assegnati, può procedere durante la sua durata in carica, a modificare o integrare quanto indicato al comma 1 del presente articolo. Per garantire la rappresentanza alle Commissioni Consiliari della maggioranza e della minoranza le stesse saranno composte da 9 consiglieri, con il voto doppio del Presidente:
- N° 5 di maggioranza
 - N° 4 di minoranza

Art.13

Compiti delle Commissioni permanenti

Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:

- a. in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza.
- b. in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
- c. in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

Art.14

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. L'ufficio di presidenza di ogni commissione consiliare è composto da un presidente e da un vicepresidente.
2. Il presidente e il vicepresidente di ciascuna commissione permanente sono eletti dalla stessa al proprio interno con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.
3. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
4. Il presidente neo eletto comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e quella del vicepresidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio lo rende noto al Consiglio comunale.
5. Il presidente della commissione la rappresenta e ne coordina l'attività, la convoca, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

6. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Se anche il vicepresidente è assente o impedito, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano d'età.
7. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
8. Le commissioni vengono convocate dai loro presidenti per mezzo del segretario. Le riunioni delle commissioni non possono avere luogo in concomitanza con le sedute del Consiglio Comunale o di altre commissioni consiliari permanenti, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio. Le commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne facciano richiesta il Sindaco o la Giunta, per il tramite del Presidente del Consiglio, la metà più uno dei componenti la commissione ovvero un gruppo consiliare tramite il proprio presidente. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
9. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, via email PEC, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione salvo espressa deroga accordata dal Presidente del Consiglio. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, delle quali viene inviato l'ordine del giorno.
10. Il quaranta per cento dei componenti di ciascuna commissione può, motivandola, proporre la revoca dell'incarico per alcuni o per tutti i componenti del relativo ufficio di presidenza. La proposta è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene la maggioranza dei consiglieri che compongono la commissione.
11. I presidenti delle commissioni, semestralmente, relazionano al Presidente del Consiglio sulla loro attività.

Art.15

Validità delle riunioni e adozione delle decisioni

1. Per la validità delle riunioni delle commissioni consiliari è richiesta in 1^a convocazione la presenza di un numero di componenti che rappresenti la metà più uno dei voti complessivi della Commissione. Nel caso in cui, trascorsa la mezz'ora successiva all'orario fissato per la riunione in 1^a convocazione, non si raggiunga la maggioranza richiesta, la commissione riunita in 2^a convocazione si considera valida se è presente 1/3 dei suoi componenti.
2. Le commissioni decidono a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta possa arrecare un danno grave e documentato agli interessi del Comune.
4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare su invito del presidente della commissione, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art.16

Ruolo e funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione della società civile alla formazione dei provvedimenti del Comune e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le commissioni operano normalmente con la collaborazione degli enti e delle associazioni il cui contributo sia ritenuto utile. Possono altresì procedere alla consultazione diretta di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali. Nel resoconto della seduta è dato atto della consultazione e/o audizione di tali soggetti. Le posizioni personali assunte in tale contesto, per la loro formalizzazione, necessitano di previa autorizzazione dei membri esterni alla commissione, al fine della tutela del diritto di riservatezza e del principio del giusto procedimento.
3. Alle commissioni non può essere attribuito alcun potere deliberativo.
4. Tutte le proposte di deliberazione del Consiglio debbono essere sottoposte preliminarmente all'esame delle commissioni consiliari permanenti. Sono escluse: a) la mozione di sfiducia; b) la revoca del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti del Consiglio; c) l'istituzione delle commissioni speciali e di indagine. Dopo due riunioni deserte, le proposte di deliberazione verranno comunque inserite all'o.d.g. del Consiglio.
5. Se approvate all'unanimità, le proposte di deliberazione sono presentate al Consiglio comunale unitamente ad estratto del verbale della commissione e sono votate, senza discussione, salvo diversa richiesta anche di un solo consigliere.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

6. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire ai consiglieri il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico. In ogni caso i termini per la conclusione dell'esame in commissione e per la presentazione delle conclusioni al Presidente del Consiglio, - salvo che il Presidente del Consiglio d'intesa con il Presidente della Commissione non assegni un termine diverso - , sono i seguenti:
 - per la sede consultiva, quindici (15) giorni dall'assegnazione;
 - per la sede referente venti (20) giorni dall'assegnazione;
 - per la sede redigente, tre (3) mesi dall'assegnazione.
7. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale trasmette al Sindaco quelle proposte di deliberazione debbono inoltre essere trasmesse al Segretario comunale che cura l'istruttoria prevista dalle vigenti disposizioni legislative. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria e con i prescritti pareri favorevoli, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono – tutti od in parte – contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla commissione che può adeguarsi ai rilievi ricevuti oppure può riproporla nello stesso testo, motivando le ragioni di tale decisione. Dopo la riproposizione, le proposte della commissione sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
8. Nel bilancio comunale deve essere iscritto uno stanziamento per il funzionamento e l'attività delle commissioni consiliari.

Art 17.

Segreteria delle commissioni. Pubblicità dei lavori delle Commissioni

1. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario comunale, d'intesa con il Sindaco ed il Presidente del Consiglio. Le commissioni si avvalgono della collaborazione di funzionari e impiegati posti sotto la responsabilità del rispettivo dirigente del settore così come previsto dal Regolamento Uffici e Servizi. Le commissioni possono inoltre fare ricorso all'apporto di periti, consulenti e tecnici anche esterni all'Amministrazione.
2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede inoltre ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

Ufficio Servizi Consiliari

3. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica, nell'albo pretorio, a cura del segretario, un resoconto dei lavori nel quale si fa menzione delle discussioni, delle risoluzioni, dei voti riportati pro e contro ogni proposta oltre che di tutti gli altri elementi richiesti per i verbali di deliberazione del Consiglio. I componenti la Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni che il Segretario raccoglie sotto dettatura ovvero mediante consegna di dichiarazione scritta preceduta da lettura del contenuto alla Commissione da parte del consigliere stesso.
I resoconti sono firmati dal Presidente e dal Segretario della Commissione; copia del resoconto è trasmesso tempestivamente, a cura del segretario della Commissione, al Presidente dell'Assemblea, al Sindaco ed al Segretario generale. Copia del resoconto **anche per estratto**, viene depositata, nel fascicolo degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario generale segnala ai dirigenti interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I resoconti della commissione che trattano materie finanziarie, personale, bilanci, controllo di gestione ed investimenti sono trasmessi anche al presidente del collegio dei Revisori dei conti.
4. Le sedute delle Commissioni di norma sono pubbliche; il pubblico e la stampa presenziano ai lavori nella stessa sala delle riunioni o in separati locali dai quali sia possibile seguire lo svolgimento dei lavori attraverso impianti audiovisivi.
5. Le Commissioni consiliari si riuniscono in seduta segreta su determinazione del Presidente sentiti i Consiglieri membri quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta pubblica vengono trattati con precedenza rispetto agli argomenti da trattare in seduta segreta. Di tali sedute viene redatto resoconto privo di riferimenti sugli argomenti trattati in cui viene indicato esclusivamente il numero dei presenti e l'oggetto "seduta non pubblica"

Art. 18

Rapporto di verifica

1. L'assessore competente, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuto a svolgere in commissione, almeno una volta all'anno, e quando la commissione stessa lo richieda, informandone il Presidente del Consiglio, un rapporto di verifica sull'attività dell'assessorato.
2. Sul rapporto dell'assessore, che non deve eccedere la durata di trenta minuti, i singoli commissari possono chiedere chiarimenti e porre questioni.
3. Ciascun intervento dei commissari ed ogni risposta dell'assessore non può superare i cinque minuti.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

CAPO IV **COMMISSIONI SPECIALI (indagine o studio)**

Art. 19 **Commissioni d'indagine**

1. Su proposta del Presidente del Consiglio o del Sindaco o di 1/3 dei consiglieri comunali ovvero anche a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuate dal collegio dei Revisori dei conti o dal difensore civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la commissione d'indagine deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali e deve definire l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei Revisori, del difensore civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale, incaricato su proposta del coordinatore, della stessa commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e risultati acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 20 **Commissioni di studio**

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico.
2. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.
3. Il presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

PARTE II **I CONSIGLIERI COMUNALI**

CAPO I **NORME GENERALI**

CAPO II **INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO**

Art. 21 **Convalida e sostituzione dei consiglieri**

1. Nella prima seduta successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di procedere agli altri adempimenti previsti dallo Statuto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione procedendo alla loro immediata surrogazione.
2. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, della carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima seduta che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione.

Art. 22 **Dimissioni da consigliere**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei consiglieri nella stessa seduta in cui ha preso atto delle dimissioni, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti del subentrante.

Art. 23 **Decadenza e rimozione dalla carica**

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legislazione vigente, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Qualora successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legislazione vigente come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio comunale contesta la situazione all'interessato e attiva contestualmente la procedura indicata dalla vigente legislazione statale. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni dei legge o per gravi motivi di ordine pubblico ovvero per le altre ragioni stabilite dalla vigente legislazione statale.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti previsti dalla vigente legislazione statale o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti. La decadenza viene dichiarata



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito.

7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina e valuta le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente del Consiglio dall'interessato, e decide conseguentemente.
8. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza o la rimozione, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità nei confronti del subentrante.

CAPO III **DIRITTI DEI CONSIGLIERI**

Art. 24 **Diritto di iniziativa**

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, completa dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ed accompagnata dalla relativa istruttoria predisposta dall'ufficio competente è vistata per la competenza amministrativa dal Segretario Generale. Dopodiché è inviata all'esame commissione permanente competente per materia che la restituisce al Presidente del Consiglio affinché sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio, entro il secondo giorno precedente quello delle sedute. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
4. Le proposte di emendamenti pervenute prima della seduta sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso della seduta il Segretario



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata alla successiva seduta.

Art. 25

Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta o a singoli assessori interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente del Consiglio o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. Le interrogazioni sono presentate al Presidente del Consiglio entro il terzo giorno precedente quello stabilito per la seduta del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente viene presentata, con l'assenso del Presidente, durante la seduta, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà direttamente lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione.
5. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio che sarà convocata dopo la prima presentazione.
6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

Art. 26

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale utili all'espletamento del proprio mandato, esclusi quelli espressamente riservati per legge.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale e ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 27

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di rilascio della copia: delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Presidente del Consiglio o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie non abbisogna di alcuna motivazione ed è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale o presso l'ufficio comunale competente. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio della carica elettiva ricoperta.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica elettiva ricoperta.

CAPO IV **ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

Art. 28 **Diritto di esercizio del mandato elettivo**

1. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, nei limiti e con modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia.
2. I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
3. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed alle spese di soggiorno debitamente documentate, entro i limiti imposti dalla legge e dall'apposito Regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
4. La Giunta comunale può deliberare di assicurare i componenti del Consiglio ed i rappresentanti nominati o designati dal Consiglio contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

Art. 29 **Partecipazione alle sedute**

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio che ne prende atto nella prima seduta.
4. Delle comunicazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 30 **Astensione obbligatoria**

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dalla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

CAPO V **NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI**

Art. 31

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto segreto.
3. Nei casi in cui è espressamente previsto che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 32

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita con provvedimento del Presidente del Consiglio.

Art. 33

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste ad un consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
2. Il Sindaco è tenuto ad informare il Prefetto della delega che ha conferito.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della parte del provvedimento di revoca.

PARTE III **CAPO I** **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE** **CONVOCAZIONE**

Art. 34 **Competenza**

1. La convocazione del Consiglio Comunale compete ed è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente da lui delegato.
3. Per la prima seduta successiva alle elezioni, la convocazione è disposta dal Sindaco neo-eletto.
4. La convocazione è dovuta dal Presidente entro venti giorni, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati - non computando a tal fine il Sindaco - o su richiesta del Sindaco.
5. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Prefetto, ogni qual volta il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione di cui al comma precedente.

Art. 35 **Sede dei lavori**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Il Presidente, d'intesa con il Sindaco, per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Per la riunione fuori della sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori.

Art. 36 **Convocazione - Consegna**

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi contenenti l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza (della I^a e della II^a convocazione) e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri a partecipare.
2. Nel caso che siano previste sospensioni dei lavori nel corso del giorno di riunione, negli avvisi vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
3. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio è notificato, mediante posta elettronica certificata, dall'Ufficio Servizi al Consiglio Comunale o dal Presidente stesso; per tale ragione l'Ente



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

- fornisce ciascun consigliere di una casella di posta elettronica certificata che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto.
5. Il corretto invio della convocazione risulta dal messaggio della ricevuta di accettazione da parte del servizio di posta certificata utilizzato.
 6. Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile provvedere con posta elettronica certificata così come previsto al punto 4, l'avviso di convocazione del Consiglio è notificato al domicilio dei Consiglieri, da un messo comunale. Ove ancora non sia possibile effettuare la notifica, il messo provvederà a depositare la convocazione presso la cassetta delle poste. Il messo rimetterà all'Ufficio di Presidenza, la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo comunale. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
 7. Copia dell'avviso di convocazione, viene inviata:
 - a tutti gli Assessori;
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - al Comando Stazione CC
 - agli organi di informazione - stampa e radiotelevisione.

Art. 37 **Sessioni Consiliari**

1. Le sessioni consiliari sono: ordinarie, straordinarie o d'urgenza.
2. Sono sessioni ordinarie, quelle in cui la trattazione dell'ordine del giorno attiene a:
 - linee programmatiche di mandato
 - bilancio di previsione
 - rendiconto di gestione.
3. Sono sessioni straordinarie tutte le altre.
4. Sono sessioni d'urgenza quelle in cui la trattazione dell'ordine del giorno attenga a motivi indilazionabili di particolare importanza e/o gravità che rendano necessaria l'adunanza.

Art. 38 **Sedute Consiliari**

Le sedute consiliari possono essere di prima e di seconda convocazione.

Art. 39 **Convocazione - Termini**

L'avviso di convocazione è notificato nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno 2 giorni prima (con esclusione del "dies a quo") di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza:
 - per la convocazione d'urgenza;



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

- per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno;
- in caso di aggiornamento dei lavori;
- in caso di adunanze di seconda convocazione

L'avviso del rinvio viene comunicato solo ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

CAPO II **ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

Art. 40 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sentita la conferenza dei Capigruppo, salvo per le questioni richieste dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 41 **Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la sala consiliare, nel giorno della seduta e nel giorno precedente. Dell'avvenuto deposito darà certificazione il Segretario Generale.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata preventivamente esaminata e licenziata dalla commissione consiliare competente e se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, completa dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL e corredata di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere depositate, dandone comunicate ai capigruppo consiliari, almeno venti giorni prima della seduta nella quale dovrà iniziare la trattazione.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

Art. 42 **Legalità delle sedute**

1. Il Consiglio comunale delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente (con arrotondamento per eccesso), senza considerare a tal fine il Sindaco.
2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto per la legalità della seduta, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello.
3. Il Presidente, allorchè il numero legale non risulti conseguito allo scadere della prima ora conseguente a quella fissata nell'avviso di convocazione, dichiara deserta la seduta.

CAPO III **PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

Art. 43 **Sedute pubbliche**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito nell'articolo successivo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute di cui al primo comma.

Art. 44 **Sedute segrete**

1. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escluse quelle di cui al successivo comma escano dall'aula.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

4. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il vicesegretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 45 **Sedute "aperte"**

1. Per particolari situazioni di ordine economico-sociale o per rilevanti motivi di interesse della comunità, di sua iniziativa o su proposta del Sindaco, la conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale. Preso atto della decisione, il Presidente del Consiglio convoca la seduta "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi indicati dal presente Regolamento.
2. Le suddette sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati a partecipare parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, può consentire anche interventi degli altri partecipanti, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentati.
4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV **DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

Art. 46 **Comportamento dei consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni, il Presidente lo richiama, nominandolo.
3. Ciascun consigliere che sia stato richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta o anche immediatamente, a giudizio del Presidente.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad un consigliere nella medesima seduta ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
5. Il Presidente dell'assemblea può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta se il consigliere ingiuria uno o più colleghi o i componenti della Giunta comunale. Se il consigliere si rifiuta di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Vigili Urbani le istruzioni necessarie perché la sua decisione venga eseguita.

Art. 47 **Ordine della discussione**

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo .
2. I consiglieri partecipano all'adunanza seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente del Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art. 48 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente dell'assemblea, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le sedute del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
6. Quando nella sala delle sedute si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle sedute.

Art. 49

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

CAPO V **ORDINE DEI LAVORI**

Art. 50

Apertura e chiusura della seduta e processo verbale

1. Il Presidente apre e chiude la seduta e annuncia l'ora ed il giorno della seduta successiva.
2. Il Presidente effettua eventuali comunicazioni personali e dà immediatamente la parola al Sindaco per le comunicazioni inerenti l'attività della Giunta e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
3. Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
4. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a 5 minuti per ogni argomento trattato.
5. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 51

Comunicazioni urgenti.

1. La comunicazione urgente consiste in una segnalazione posta al Sindaco o alla Giunta, relativamente ad un problema di rilevanza generale con carattere di attualità. Essa può avere una durata massima di due minuti a consigliere.
2. Devono essere presentate all'inizio del consiglio comunale.
3. Il Sindaco e la Giunta hanno la facoltà di rispondere nell'immediatezza qualora siano a conoscenza del problema o rispondere successivamente in forma scritta direttamente al consigliere che ha effettuato la comunicazione.

Art. 52

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se un'informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la stessa Giunta intenda portare a conoscenza del Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Pubblica Amministrazione.
2. Le interrogazioni sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un gruppo consiliare oppure da uno o più consiglieri.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

3. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle sedute straordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
4. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno della seduta. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra seduta.
5. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti della seduta. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare al Sindaco o ad un assessore il compito di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.
6. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente del Consiglio, del Sindaco o dell'assessore.
7. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
8. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
9. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
10. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o l'assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura al consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i dieci giorni successivi alla seduta.
11. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni urgenti dei consiglieri e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
12. Nelle sedute nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

13. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
14. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 53

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per autonoma decisione del Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco o anche di un singolo consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 54

Discussione. Norme generali

1. Nell'esame dei provvedimenti precede la discussione generale che viene introdotta dai relatori della commissione. Concluse le relazioni, il Presidente chiede formalmente se vi sono consiglieri che chiedono la parola.
2. I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della presidenza.
3. Il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando,



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun capogruppo - o il consigliere dello stesso incaricato di intervenire a nome del gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
5. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
6. Il Sindaco e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.

Art. 55

Richiami pregiudiziali

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di dieci minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano.

Art. 56

Chiusura della discussione generale

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione generale.
2. Il Consiglio, su proposta del presidente di un gruppo consiliare o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo.
3. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
4. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono esser fissati



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

dalla conferenza dei capigruppo dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

5. Chiusa la discussione generale, alla Giunta è data la facoltà di parlare per non più di trenta minuti.

Art. 57

Esame degli articoli e degli emendamenti

1. Terminato l'intervento della Giunta, il Presidente - ove ciò sia reso necessario dalla natura dell'atto all'esame del Consiglio - pone in votazione il passaggio all'esame degli articoli o della parte dispositiva del provvedimento.
2. Quando il Consiglio ha approvato il passaggio all'esame degli articoli si procede alla loro discussione. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.
3. Ogni consigliere ha il diritto di proporre emendamenti che vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente - a suo insindacabile giudizio - reputi opportuno per la discussione.
4. Gli emendamenti, sempre che riguardino provvedimenti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio, devono essere presentati almeno il giorno precedente all'assemblea che li trasmette ai relatori, alla Giunta comunale ed al Segretario per i prescritti pareri.
5. Non possono essere proposti, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti in contrasto con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sullo stesso provvedimento. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.

Art. 58

Votazione. Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese con le modalità successivamente indicate.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema in atto deliberativo;
 - c. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità: avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 59

Votazione degli articoli e degli emendamenti

1. La votazione avviene sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti.
2. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione avviene nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; emendamenti modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.
3. E' sempre ammessa la votazione per parti separate.
4. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti proposti dai singoli consiglieri prima di quelli proposti dalla commissione e prima di quelli proposti dalla Giunta.
5. Il consigliere che ritira un proprio emendamento ha diritto di esporne le ragioni per un tempo non superiore ai cinque minuti.
6. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da altri consiglieri.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

7. Il relatore e la Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che questi vengano posti in discussione per un tempo non superiore a cinque minuti.

CAPO VI MODALITA' DELLA VOTAZIONE

Art. 60 Tipi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo, per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto.

Art. 61 Votazione per alzata di mano

1. Nelle votazioni per alzata di mano spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 62 Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente, del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 63

Votazione per scrutinio segreto

2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.
3. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b. ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
5. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, Il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
6. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
7. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
9. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.
10. Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.
11. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

12. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
13. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
14. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 64

Astensioni e dichiarazioni di voto

1. I consiglieri, prima di ogni votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione delle ragioni del loro voto, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

Art. 65

Esito delle votazioni

1. Fatta eccezione per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvi i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una seduta successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 66

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 67

Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale, non possono durare nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora, nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 68

Termine della seduta consiliare



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita dalla conferenza dei capigruppo , su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopodiché il Presidente dichiara terminata la seduta, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti all'ordine del giorno.

CAPO VII **PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE** **IL VERBALE**

Art. 69

La partecipazione del Segretario alle sedute consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha già espresso il proprio parere.
2. Il Consiglio è sempre libero di discostarsi dal parere fornito dal Segretario comunale, a condizione di motivare adeguatamente la propria decisione.
3. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 70

Il verbale della seduta, redazione e firma - Verbale digitale della seduta

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

Ufficio Servizi Consiliari

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità dal vicesegretario o da altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano necessariamente esprimere giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale delle sedute è firmato dal presidente della seduta, dal Segretario comunale e dal funzionario che ne ha curato la redazione.
9. **Verbale digitale della seduta:** Le precedenti disposizioni trovano applicazione fino all'attuazione del verbale digitale della seduta che consiste nella rappresentazione informatica della registrazione sonora, sottoscritta dal segretario e dal presidente con firma digitale. A tal fine il consiglio comunale si dota delle attrezzature necessarie.
- 9.a) Il supporto originale della registrazione viene archiviato a cura dell'ufficio servizi al consiglio comunale con gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, o non consentito, o non conforme alle finalità della raccolta.
- 9.c) Per l'ascolto immediato, da parte dei consiglieri, delle copie su supporto informatico della registrazione originale vengono messi a disposizione i computer delle sale di minoranza e maggioranza. I consiglieri, per giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze dell'ufficio servizi al consiglio comunale, possono chiedere estratti su supporto cartaceo di singoli interventi.
- 9.d) La registrazione digitale originale viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ad opera del CED.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

Ufficio Servizi Consiliari

- 9.e) Quando, per qualsiasi causa, non sia possibile la registrazione e il consiglio non deliberi di aggiornare la seduta, il verbale è costituito da un testo redatto, coi criteri tradizionali, dal Segretario generale e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.
- 9.f) Per la trattazione di argomenti in seduta segreta, l'impianto di registrazione viene disattivato e il verbale è redatto con le modalità stabilite dal comma 5.
- 9.g) Le dichiarazioni fatte dagli amministratori nel corso delle discussioni e i sub-procedimenti di esame degli emendamenti non sono riportati nei verbali delle deliberazioni, che sono regolati dall'art. 72.
- 9.h) Il verbale della seduta redatto in forma digitale non è soggetto ad approvazione da parte del consiglio.
- 9.i) Il presidente avrà cura di concedere la parola a coloro che intervengono indicando sempre nome, cognome ed eventualmente il gruppo consiliare di appartenenza.
- 9.l) Al termine delle votazioni il Presidente del consiglio comunale darà lettura dei nomi dei consiglieri, con l'indicazione della volontà di voto, che il Segretario Generale inserisce nel verbale delle deliberazioni.
- 9.m) Il verbale della seduta in forma digitale viene conservato su supporto informatico in apposito database custodito e sigillato presso l'ufficio servizi al consiglio comunale.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI CAPO I

Art. 71

La competenza esclusiva

- 1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi ad esso attribuiti dalle leggi dello Stato o della Regione, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
- 2. La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accettate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 72

Conflitti di attribuzione

- 1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco e dai presidenti delle commissioni consiliari competenti in materie istituzionali nonché di quella specifica oggetto del conflitto e dal



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

Segretario comunale. La decisione della commissione è definitiva e viene dal Sindaco comunicata al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO II **LE DELIBERAZIONI**

Art. 73 **Forma e contenuti**

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata Segretario comunale tramite l'ufficio competente e proponente il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati, il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalle leggi che li richiedono o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 74

Approvazione. Revoca. Modifica

1. Il Consiglio comunale, approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle disposizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III

LE VOTAZIONI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 75

Designazione e funzioni

1. Il Presidente può designare tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.



Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Servizi Consiliari

4. Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Art. 76 **Deliberazioni immediatamente eseguibili**

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.